

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 441

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GIOMO e ALESI

Presentata il 19 settembre 1963

**Modifica alle norme sull'ineleggibilità a consigliere comunale,
di cui all'articolo 15 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Secondo l'articolo 15, n. 4, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, (che riproduce puntualmente la stessa norma contenuta nel decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, articolo 14) non sono eleggibili a consiglieri comunali gli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del comune. La dizione « impiegati » comprende tutti i dipendenti in genere.

Sono Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza — così le configura l'articolo 1 legge 17 luglio 1890, n. 6972, che ancor oggi è la legge fondamentale in materia — le opere pie e gli enti morali che in tutto o in parte hanno per fine: a) di prestare assistenza ai poveri tanto in stato di sanità quanto di malattia; b) di procurare l'educazione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

Sono cioè gli Enti che hanno per fine statutario di soccorrere i poveri e di prevenire la povertà. La evoluzione delle condizioni sociali dei ceti meno abbienti ed una appropriata legislazione hanno spostato — ai nostri giorni — l'accento del concetto della assistenza ai poveri in quanto tali, al concetto della assistenza intesa come un ser-

vizio pubblico reso alla collettività, alla *universitas civium*.

Le principali Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge sono gli ospedali retti in enti morali. Ad essi si aggiungono asili o giardini d'infanzia, orfanotrofi, istituti per artigianelli e per minorati, educandati, fondazioni per borse di studio, ecc.

La *ratio legis* della ineleggibilità di tutti i dipendenti di tali istituzioni consisteva nel fatto che — in passato ed all'epoca della prima edizione della norma nel 1946 — l'intervento dei comuni nell'assistenza era preponderante. In particolare, il numero degli spedalizzati a carico comunale era rilevantissimo, superiore a quello di qualsiasi altra categoria. Attualmente, per restare nel campo della assistenza ospedaliera, è ben noto che l'assistenza sanitaria si estende all'84 per cento dei cittadini, gestita dai numerosi ed appositi Enti mutualistici, talché il numero degli spedalizzati a carico dei comuni è ridotto ad una quantità assolutamente esigua. Così come si è ridotto in modo sensibilissimo — perché sostituito da altre forme — l'intervento sia economico sia di controllo e sorveglianza delle Amministrazioni comunali nella attività di tutti gli Enti contemplati dalla legge 1890.

La norma sopracitata aveva chiaramente una funzione cautelativa: era diretta ad impedire che si potesse verificare un conflitto

di interessi non materiali, riunendosi nella stessa persona le qualità di amministratore del comune spedalizzante — per i ricoveri ospedalieri — o genericamente intervenente negli altri casi, e di impiegato della Istituzione che provvedeva alla spedalizzazione o ad altra provvidenza assistenziale.

La situazione profondamente mutata, in diritto ed in fatto, nell'assistenza in genere, ed ospedaliera in specie, convince che la norma cautelativa di un eventuale conflitto di interessi non ha più ragione di essere e fa sì che essa sia soltanto la distratta sopravvivenza di uno stato di cose superato. Se gli Enti che svolgono l'attività della assistenza e della beneficenza sono di natura o di gestione comunale, gli eventuali conflitti di interessi sono già prevenuti nel punto 3° dello stesso articolo 15, che dichiara inleggi-

bili coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da Enti, Istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del comune stesso.

La limitazione dei diritti civili e politici affermati e tutelati scrupolosamente dalla Costituzione, deve essere rigorosamente motivata da condizioni obiettive e da esigenze etiche di natura superiore. Invece si può affermare con piena coscienza che la esclusione dalla eleggibilità a consigliere comunale degli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune mal si uniforma allo spirito degli articoli 3 e 51 della Costituzione, stabilendo una limitazione se non illegittima quanto meno inopportuna nei confronti di molti cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il n. 4° dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203 è abrogato.